

ABC COMPANY S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

sui punti relativi alla parte ordinaria all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti del

29 aprile 2024 – prima convocazione

30 aprile 2024 – seconda convocazione

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di ABC Company S.p.A. Società Benefit (“**ABC**” o la “**Società**”) intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento alla parte ordinaria dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti convocata, in prima convocazione, per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 12:00 e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2024 stessa ora, per discutere e deliberare in merito al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

In Sede Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.
2. Destinazione del risultato di esercizio.
3. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell’articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni, previa revoca dell’autorizzazione conferita dall’assemblea del 26 aprile 2023.
4. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione:
 - a. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - b. determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri;
 - c. determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - d. nomina dei consiglieri del Consiglio di Amministrazione;
 - e. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina del nuovo Collegio Sindacale;
 - a. nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti;
 - b. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - c. determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

In Sede Straordinaria

1. Modifica dell’articolo 9 (“Aumento e riduzione del capitale sociale”), dell’articolo 11 (“Trasferimento delle azioni”), dell’articolo 17 (“Partecipazione all’assemblea generale”) e dell’articolo 20 (“Composizione, nomina e sostituzione”) dello statuto sociale.
2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile, da esercitare in una o più volte entro il termine di cinque anni, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4, 5 e/o 8, del Codice Civile, previa revoca delle deleghe conferite in data 28 settembre 2021 e 26 aprile 2023, per le parti non esercitate. Conseguente modifica dell’articolo 6 dello statuto sociale.

Le relazioni illustrative relative ai due punti all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'assemblea sono contenute in un distinto documento messo a disposizione degli azionisti, al quale si rinvia.

* * *

Sede Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

Signori azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di ABC vi ha convocati in Assemblea per sottoporre alla Vostra approvazione il bilancio di esercizio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, esaminato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2024. L'esercizio al 31 dicembre 2023 chiude con una perdita di Euro 234.904.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione messa a disposizione del pubblico insieme con il progetto di bilancio di esercizio, le relazioni dei Sindaci e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società e sul sistema di stoccaggio presso il sito internet di Borsa Italiana, nei termini previsti dalla vigente normativa.

Alla luce di quanto esposto, sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di ABC Company S.p.A. Società Benefit, riunita in sede ordinaria:

- *esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; e*
- *preso atto delle relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione*

delibera

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.*

2. Destinazione del risultato di esercizio.

Signori azionisti,

In relazione ai risultati conseguiti, con riguardo al secondo argomento all'ordine del giorno, vi proponiamo di riportare a nuovo la perdita d'esercizio risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 pari ad Euro 234.904.

delibera

1. *di riportare a nuovo la perdita d'esercizio risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 pari ad Euro 234.904.*

3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'assemblea del 26 aprile 2023.

Signori azionisti,

siete stati convocati in assemblea per deliberare in merito al conferimento al Consiglio di Amministrazione di un'autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie della Società, previa revoca dell'autorizzazione concessa dall'assemblea ordinaria del 26 aprile 2023.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione delle azioni proprie

L'autorizzazione per l'acquisto e disposizione (da intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quale alienazione, permuta, conferimento e/o altro utilizzo) di azioni proprie oggetto della presente proposta si rende opportuna al fine di consentire alla Società di:

- a) incentivare e fidelizzare i dipendenti, collaboratori, amministratori della Società, società controllate e/o altre categorie di soggetti discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione (nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, in qualunque forma strutturati);
- b) remunerare professionisti, consulenti o eventualmente altri fornitori, come compenso per l'attività svolta, anche in relazione alla creazione di valore aziendale, in ottica di allineamento di interessi, nonché per stabilire partnership strategiche;
- c) realizzare operazioni quali la vendita e/o la permuta di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi con partner strategici;
- d) compiere operazioni successive di acquisto e vendita di azioni, nei limiti consentiti dalle prassi di mercato ammesse;
- e) costituire un c.d. "magazzino titoli", utile per eventuali future operazioni di finanza straordinaria;
- f) effettuare, direttamente o tramite intermediari, eventuali operazioni di stabilizzazione e/o di sostegno della liquidità del titolo della Società nel rispetto delle prassi di mercato ammesse;
- g) cogliere l'opportunità di effettuare un buon investimento, anche in considerazione del rischio e del rendimento atteso di investimenti alternativi.

La richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è preordinata a operazioni di riduzione del capitale sociale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate.

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto, anche in più *tranche*, di azioni della Società di categoria A prive del valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni di categoria A della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale rappresentato dalle azioni di categoria A in circolazione, in conformità con

quanto previsto all'articolo 2357, comma 3, del Codice Civile e comunque per un controvalore massimo di Euro 1.000.000.

Alla data della presente relazione il capitale sociale sottoscritto e versato della Società ammonta ad Euro 7.541.832,78 ed è costituito da 8.658.813 azioni prive del valore nominale, suddivise in 5.772.542 azioni di categoria A e 2.886.271 azioni di categoria B.

La Società non detiene azioni proprie.

3. Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto dell'articolo 2357, comma 3 del Codice Civile

In conformità all'art. 2357 del Codice Civile gli acquisti di azioni proprie dovranno comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione.

Potranno essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. La consistenza delle riserve disponibili e degli utili distribuibili, nonché la verifica delle informazioni per la valutazione del rispetto del limite massimo di acquisto al quale si riferirà l'autorizzazione sarà oggetto di analisi da parte del Consiglio di Amministrazione al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione.

Si segnala che nel progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 sottoposto all'approvazione dell'odierna Assemblea (assumendone l'approvazione da parte dell'Assemblea nei termini proposti dal Consiglio), risultano iscritte riserve disponibili e liberamente distribuibili per un ammontare pari a Euro 12.557.854. Resta inteso che la consistenza delle riserve disponibili e degli utili distribuibili, nonché la verifica delle informazioni per la valutazione del rispetto del limite massimo di acquisto al quale si riferirà l'autorizzazione sarà oggetto di analisi da parte del Consiglio di Amministrazione al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione.

In occasione di ogni operazione di acquisto o disposizione, permuta, conferimento o svalutazione delle azioni proprie la Società effettuerà le opportune registrazioni contabili, nel rispetto dell'articolo 2357-ter, ultimo comma, del Codice Civile e dei principi contabili applicabili.

4. Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie è richiesta per la durata massima prevista dalla normativa applicabile, attualmente fissata dall'articolo 2357, comma 2, del Codice Civile, in 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare di approvazione della proposta. Entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa il Consiglio potrà effettuare gli acquisti di azioni in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati, nel rispetto delle norme applicabili, anche su base rotativa (c.d. *revolving*), con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate è invece richiesta senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.

5. Corrispettivo minimo e massimo

La richiesta di autorizzazione prevede che gli acquisti di azioni proprie debbano essere effettuati nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari, ivi incluse le norme di cui al Regolamento (UE)

596/2014 e al Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, ove applicabili.

In ogni caso gli acquisti dovranno essere effettuati:

- ad un prezzo per azione che non potrà discostarsi in diminuzione e in aumento per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;
- ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto.

Gli acquisti inerenti all'attività di sostegno della liquidità del mercato saranno effettuati in conformità delle condizioni previste dalle prassi di mercato ammesse.

Il Consiglio di Amministrazione propone di essere autorizzato ai sensi dell'articolo 2357-ter del Codice Civile, a disporre delle azioni proprie al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative da utilizzare in concreto, nonché all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società, nel rispetto dei termini, delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla normativa, anche comunitaria, applicabile, e/o dalle prassi di mercato ammesse *pro tempore* vigenti.

6. Modalità di esecuzione delle operazioni

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante le operazioni sulle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione degli acquisti, nel rispetto del principio di parità di trattamento degli azionisti previsto dall'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dall'art. 132 del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), secondo qualsivoglia delle modalità di cui all'articolo 144-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), da individuarsi, di volta in volta, a discrezione del Consiglio stesso, e pertanto, allo stato:

- (a) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o scambio;
- (b) con acquisti effettuati sui mercati regolamentati, o sui sistemi multilaterali di negoziazione, secondo le modalità stabilite da Borsa Italiana S.p.A., che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;
- (c) attraverso acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione, che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti e alle condizioni stabilite da Borsa Italiana S.p.A.;
- (d) mediante attribuzione proporzionale ai soci di opzione di vendita da esercitarsi entro il termine di durata dell'autorizzazione;
- (e) con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 596/2014.

Inoltre, le operazioni di acquisto di azioni potranno essere effettuate anche con le modalità previste dall'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 della Commissione al fine di beneficiare, ove ne sussistano i presupposti, dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n.

596/2014 relativo agli abusi di mercato con riferimento all'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna per corrispondere alle finalità perseguite – ivi incluso l'utilizzo delle azioni proprie al servizio di piani di incentivazione azionaria e/o della cessione di diritti reali e/o personali e/o prestito titoli – da eseguirsi sia direttamente, sia per il tramite di intermediari, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. Le operazioni di acquisto ed alienazione di azioni proprie effettuate formeranno oggetto di informativa al mercato nei termini e con le modalità di cui alla normativa regolamentare vigente.

L'acquisto delle azioni proprie non è strumentale alla riduzione del capitale sociale.

7. Indicazioni sulle modalità deliberative dell'operazione

In considerazione dell'esistenza di apposite disposizioni statutarie in tema di offerta pubblica di acquisto "endosocietaria" di cui agli articoli 12.2 e seguenti del vigente statuto sociale di ABC, si ricorda che – ai sensi della normativa applicabile (come richiamata dalle predette disposizioni statutarie) – le azioni proprie detenute dalla Società, anche indirettamente, sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 106 del TUF. Tuttavia, ai sensi dell'art. 44-*bis* del Regolamento Emittenti, la sopra menzionata disposizione non si applica nel caso in cui il superamento delle soglie di cui al predetto art. 106 TUF consegua ad acquisti di azioni proprie, effettuati, anche indirettamente, da parte della Società in esecuzione di una delibera che "sia stata approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci dell'Emittente, presenti in assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10%" c.d. "*whitewash*".

Pertanto, si informano i Signori Azionisti che, in applicazione del suddetto *whitewash*, ove gli stessi – chiamati ad esprimersi sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie – approvassero la relativa proposta con le maggioranze previste dal predetto art. 44-*bis*, comma 2, del Regolamento Emittenti, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del TUF.

Alla luce di quanto esposto, Vi sottoponiamo la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di ABC Company S.p.A. Società Benefit

- udita l'esposizione del Presidente;

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- avuto riguardo al disposto di cui agli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile;

- preso atto dell'ammontare complessivo delle riserve disponibili e degli utili distribuibili risultanti dal bilancio di esercizio di ABC Company S.p.A. Società Benefit al 31 dicembre 2023, ossia riserve per Euro 12.557.854.

DELIBERA

- 1) di revocare l'autorizzazione concessa per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile dall'assemblea ordinaria del 26 aprile 2023;*
- 2) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del Codice Civile,*

all'acquisto, anche in più tranches, di azioni della Società di categoria A prive del valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni di categoria A della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale rappresentato dalle azioni di categoria A in circolazione, in conformità con quanto previsto all'articolo 2357, comma 3, del Codice Civile e comunque per un controvalore massimo di Euro 1.000.000 per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione e ai seguenti termini e condizioni:

- a. *l'acquisto potrà essere effettuato in una o più tranches e anche su base rotativa entro 18 mesi decorrenti dalla data della presente delibera;*
- b. *l'acquisto potrà essere effettuato secondo quanto consentito dall'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dall'articolo 132 del TUF e dell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti, quindi nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, nonché in conformità alle prassi di mercato ammesse;*
- c. *gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari, ivi incluse le norme di cui al Regolamento (UE) 596/2014 e al Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, ove applicabili. In ogni caso gli acquisti dovranno essere effettuati:*
 - *ad un prezzo per azione che non potrà discostarsi in diminuzione e in aumento per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;*
 - *ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto,*

Le operazioni di acquisto di azioni potranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 della Commissione al fine di beneficiare, ove ne sussistano i presupposti, dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato con riferimento all'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato.

- 3) *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione affinché, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del Codice Civile possa disporre, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate, per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione e ai seguenti termini e condizioni:*
 - a. *le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento e senza limiti temporali;*
 - b. *il corrispettivo unitario per l'alienazione delle azioni e/o i criteri, le modalità, i termini e le condizioni di impiego di tutte le azioni proprie in portafoglio che risultino opportuni per corrispondere alle finalità perseguite potranno essere stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;*
- 4) *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, con facoltà di subdelega per singoli atti o categorie di atti, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le alienazioni/disposizioni di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore e a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti;*
- 5) *di dare espressamente atto che in applicazione della procedura di cd. "whitewash" di cui all'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento,*

da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del D.Lgs. n. 58/1998.”.

4. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, il Consiglio di Amministrazione scade per decorso del mandato. Siete stati, pertanto, convocati in assemblea per deliberare in merito alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri. Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo. Fermo quanto precede, in relazione al numero di consiglieri da eleggere, al fine di dotare la Società di una governance in linea con le best practice di mercato, il Consiglio di Amministrazione propone ai Signori Azionisti di stabilire in 7 (sette) il numero di amministratori da eleggere. Vi invitiamo, pertanto, a determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base della predetta proposta ovvero delle diverse proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti.

4.2 Determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri

Ai sensi di quanto previsto all'art. 20 dello statuto sociale, gli Amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo statuto, e sono rieleggibili. Si propone, pertanto, che il Consiglio di Amministrazione della Società che sarà nominato dalla convocata Assemblea, rimanga in carica per gli esercizi 2024-2025-2026 e dunque sino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026. Vi invitiamo, pertanto, a determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione sulla base della predetta proposta ovvero delle diverse proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti.

4.3 Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione

Vi ricordiamo che, ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale, agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 del Codice Civile. L'Assemblea ordinaria potrà, inoltre, accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. Sulla base di quanto precede, Vi invitiamo a determinare il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte presentate dagli Azionisti.

4.4 Nomina dei consiglieri del Consiglio di Amministrazione

Quanto alle modalità di nomina degli amministratori, si informano i signori Azionisti che la stessa avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva secondo quanto ampiamente descritto all'art. 20 dello statuto sociale. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o congiuntamente, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% del capitale sociale. Le liste, corredate della relativa documentazione, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea entro le ore 13.00 del settimo giorno prima della data di prima convocazione dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Le liste devono prevedere un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili ai sensi dell'articolo 20 dello statuto sociale, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; e (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti; e (iv) una dichiarazione dei soci che le hanno presentate che i candidati alla carica di Amministratore Indipendente sono stati preventivamente individuati o positivamente valutati dall'Euronext Growth Advisor, EnVent Italia SIM SpA, secondo le modalità e i termini indicati nell'avviso di convocazione dell'assemblea. In particolare, ogni lista che contenga un numero di candidati: (i) inferiore o pari a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno 2 (due) candidati aventi i requisiti di Amministratore Indipendente; (ii) superiore a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno 3 (tre) candidati aventi i requisiti di Amministratore Indipendente. I candidati per i quali non sono osservate le regole del presente statuto non sono eleggibili.

Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, ivi inclusi i requisiti di eleggibilità e di permanenza nella carica di cui all'Articolo 2382 del Codice Civile e i requisiti di onorabilità di cui all'Articolo 147-quinquies del TUF. Inoltre, devono possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'Articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'Articolo 147-ter, comma 4, del TUF, almeno: (i) 2 (due) amministratori, in caso di consiglio composto da massimi 7 (sette) membri; (ii) 3 (tre) amministratori, in caso di consiglio composto da più di 7 (sette) membri.

Per maggiori informazioni sulle modalità di redazione e presentazione delle liste si rinvia allo statuto sociale della Società e all'avviso di convocazione dell'assemblea degli Azionisti messi a disposizione del pubblico sul sito internet www.abccompany.it, sezione Investor Relations-Documents Societari, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documents.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea.

Qualora vengano presentate due o più liste, previa determinazione del numero totale di consiglieri da eleggere:

- (i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci (la “**Lista di Maggioranza**”) saranno tratti, e risulteranno eletti nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti i candidati nel numero determinato dall'assemblea, meno uno;
- (ii) dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, sarà tratto, e risulterà eletto tenuto conto dell'ordine progressivo contenuto nella lista stessa, il

candidato elencato al primo posto di tale lista.

Qualora venga presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

Per maggiori dettagli circa il meccanismo di nomina mediante il voto di lista, si rimanda all'art. 20 dello Statuto.

Sulla base di quanto precede, Vi invitiamo a deliberare in ordine alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione esprimendo la Vostra preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle previsioni statutarie.

4.5 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Si invitano altresì i signori Azionisti a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, ai sensi del paragrafo 20.14 dello statuto sociale, è eletto presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista di maggioranza o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, ove pervengano proposte degli azionisti sul punto, ovvero, in mancanza di proposte degli azionisti, il presidente sarà nominato dal consiglio di amministrazione.

5. Nomina del nuovo Collegio Sindacale.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, il Collegio Sindacale scade per decorso del mandato. Pertanto, i signori Azionisti sono invitati a provvedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale.

5.1 Nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti.

Si ricorda che l'articolo 27 dello statuto prevede che il Collegio Sindacale sia composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti i quali rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge. La nomina dei membri del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista. Le liste, corredate della relativa documentazione, sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del settimo giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere in numero non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere ed essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre

contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e dallo statuto.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea.

All'elezione dei sindaci si procederà come segue:

- (i) dalla lista che avrà ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, saranno tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;
- (ii) dalla 2° (seconda) lista che avrà ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, saranno tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

La presidenza del collegio sindacale, in presenza di più liste, spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il minor numero di voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora tale lista ottenga la maggioranza richiesta dall'Articolo 2368 del Codice Civile e seguenti, risulteranno eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

Per tutte le altre disposizioni relative alla nomina del Collegio Sindacale, si rimanda all'art. 27 dello statuto. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF nonché gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa applicabile. Vi ricordiamo infine che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2400, comma 4, c.c., al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società si intendono il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società si intendono i settori della consulenza aziendale e degli investimenti in partecipazioni societarie.

Sulla base di quanto precede, Vi invitiamo a deliberare in ordine alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale esprimendo la Vostra preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle previsioni statutarie.

5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Relativamente alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale si ricorda che non occorre una specifica delibera assembleare, posto che, (i) in caso di presentazione di una sola lista, la presidenza del collegio sindacale spetterà alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata, mentre (ii) in presenza di più liste, la presidenza del collegio sindacale spetterà al primo candidato della lista che ha ottenuto il minor numero di voti.

5.3 Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

Vi ricordiamo che l'Assemblea ordinaria dei soci è chiamata, all'atto della nomina, alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi. Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a presentare proposte e ad assumere le necessarie deliberazioni ai fini della determinazione del compenso ai componenti dell'organo di controllo per tutta la durata del loro ufficio, ai sensi dell'art. 2402 c.c.

ABC COMPANY S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Giorgio Ruini